



**UNIVERSITÉ  
DE GENÈVE**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'Orientale"

## ***ACCORDO DI COLLABORAZIONE***

tra

**UNIVERSITÉ DE GENÈVE**

24, rue du Général-Dufour  
CH-1211 Ginevra 4  
Svizzera

rappresentata dal Rettore  
Prof. Yves Flückiger

e la Facoltà di Lettere  
rappresentata dal Preside, Prof. Jan Blanc

e

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI  
"L'ORIENTALE"**

Via Chiatamone 61/62  
80121 Napoli  
Italia

rappresentata dal Rettore  
Prof. Roberto Tottoli

e il

Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati  
rappresentato dalla Direttrice, Prof.ssa Carmela Maria Laudando

## **PREMESSA**

Visto l'accordo di collaborazione tra le Parti firmato nel 2011 e rinnovato nel 2016;

Considerando l'importanza di rafforzare i rapporti in materia di formazione e di ricerca;

Riconoscendo la necessità di promuovere i contatti tra le università;

La Facoltà di Lettere dell'Università di Ginevra in Svizzera e il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell'Università di Napoli "L'Orientale", d'ora in poi denominati "le Parti", formalizzano la loro collaborazione nei settori dell'insegnamento e della ricerca universitari.

### **Articolo 1 – Accordo generale**

Le Parti si impegnano a favorire lo scambio di studenti, di ricercatrici e ricercatori e di membri del corpo insegnante. Si impegnano altresì a sviluppare ogni forma di collaborazione scientifica, e più in particolare l'organizzazione comune di convegni, seminari e conferenze e la realizzazione di ricerche e pubblicazioni congiunte o lo scambio di materiale accademico utile.

### **Articolo 2 – Collaborazioni specifiche**

All'occorrenza, specifiche collaborazioni potranno essere oggetto di Accordi particolari in cui saranno precisati per iscritto modalità, durata e finanziamento della cooperazione; questi faranno capo al presente Accordo generale.

### **Articolo 3- Organizzazione della collaborazione**

Ciascuna Parte designa un/a rappresentante della propria Istituzione incaricato/a di coordinare le operazioni accademiche e di assicurare il corretto andamento della collaborazione.

### **Articolo 4 – Scambi di docenti e di ricercatori/trici e modalità finanziarie**

Nel quadro del presente Accordo, le Parti incoraggeranno la mobilità dei propri ricercatori e dei membri del corpo docente presso l'altra Parte. I/Le candidati/e sono designati/e di comune accordo tra le due Istituzioni. Le spese di trasferimento possono essere prese in carico dall'Università di origine. L'Università di accoglienza può offrire un contributo finanziario complementare per coprire le spese di soggiorno. L'Università di accoglienza aiuterà inoltre per la ricerca di un alloggio.

### **Articolo – 5 Assicurazioni**

I/Le partecipanti allo scambio devono beneficiare di un'assicurazione malattia ed infortuni conforme alle norme del Paese accogliente valida per tutta la durata del soggiorno e per il viaggio di andata e ritorno. All'occorrenza, l'Università accogliente si adopererà per trovare una soluzione affinché l'ospite possa stipulare un'assicurazione locale alle condizioni applicate ai propri membri effettivi. Per coloro che si recano presso l'Università di Ginevra o presso l'Università di Napoli "L'Orientale", è consigliabile, inoltre, stipulare un'assicurazione di responsabilità civile.

### **Articolo 6 – Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo sarà valido per una durata di 5 anni a partire dalla data dell'apposizione della firma finale.

Le Parti possono prolungare il presente Accordo mediante un impegno comune scritto e firmato dai/dalle rappresentanti di entrambe le Istituzioni. In assenza di stipula di proroga, l'Accordo scadrà al termine dei cinque anni. La scadenza dell'Accordo non avrà conseguenze sulle attività di collaborazione in corso.


Non essendo compromesse le attività in corso:

- è possibile modificare il presente Accordo in qualunque momento, purché le modifiche proposte siano redatte per iscritto, firmate dai/dalle rappresentanti di entrambe le Istituzioni e siano conformi alla volontà comune di entrambe le Parti;
- il presente Accordo può essere rescisso in ogni momento prima della scadenza da una delle Parti, purché ciò avvenga per iscritto e con almeno sei mesi di preavviso.

#### Articolo 7 – Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualunque controversia potrebbe scaturire dall'applicazione del presente Accordo. Qualora le Parti non raggiungano un accordo in via amichevole, la controversia deve essere sottoposta ai firmatari dell'Accordo (o a colui/colei che gli succederà) o al/alla loro rappresentante incaricato/a.


Per  
L'UNIVERSITÀ DI GINEVRA



Prof. Yves Flückiger  
 Rettore

Ginevra, li 24.01.2022

Per  
L'UNIVERSITÀ DI NAPOLI  
"L'ORIENTALE"




Prof. Roberto Tottoli  
 Rettore

Napoli, li 07 FEB. 2022

Prof. ~~San~~ Blanc  
 Preside  
 Facoltà di Lettere

Ginevra, li 15/12/2021

  
Prof.ssa Carmela Maria Laudando  
Direttrice  
Dipartimento di Studi Letterari,  
Linguistici e Comparati

Napoli, li 31 GEN. 2022